



Ministero dell'Interno

**ESTRATTO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

per il triennio 2021 - 2023

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, è il documento programmatico volto all'aggiornamento delle misure atte a prevenire, anche attraverso la leva strategica della trasparenza, ogni forma di illegalità e di “*maladministration*”.

Il PTPCT è il risultato della stretta collaborazione tra il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'organo di indirizzo, i referenti ed i responsabili delle strutture dell'Amministrazione in coordinamento con tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione del rischio.

Nell'elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 si è tenuto conto, come di consueto, dei seguenti 4 fattori che influenzano e regolano le scelte di ciascun Ente:

- **la *mission* istituzionale dell'Amministrazione;**
- **la struttura organizzativa e l'articolazione funzionale;**
- **il processo di gestione dei rischi corruttivi;**
- **le risultanze del monitoraggio.**

GLI ATTORI E LE LORO PRINCIPALI COMPETENZE

La vigente normativa in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni corruttivi individua e definisce i diversi attori chiamati ad espletare, in stretta sinergia, un'azione di grande rilievo, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo caratterizzato da specifiche competenze e responsabilità.

In conformità, quindi, a quanto previsto dalla predetta normativa, come peraltro dettagliata dai vari Piani Nazionali Anticorruzione susseguitisi nel tempo, il sistema organizzativo volto alla prevenzione amministrativa della corruzione nell'ambito del Ministero dell'interno vede coinvolti i soggetti di seguito indicati:

➤ **il Ministro**

Quale vertice politico dell'Amministrazione, al Ministro è affidato un ruolo di estrema rilevanza nella materia *de qua* che si traduce anche nella definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono, entrambi, indispensabili pilastri nella formazione e nell'aggiornamento del presente Piano.

Il Ministro, inoltre, provvede alla designazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché –su proposta del medesimo Responsabile – all’adozione, con cadenza annuale, del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Amministrazione.

➤ **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresenta una figura centrale nell’ambito del contesto organizzativo interno dell’Amministrazione.

I poteri attribuiti del RPCT sono funzionali all’allestimento del complesso sistema volto alla prevenzione della corruzione, attraverso la predisposizione degli strumenti, interni all’Amministrazione - PTPCT e relative misure di prevenzione inclusa la trasparenza - preordinati al contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio e alla vigilanza in ordine all’effettiva attuazione delle misure individuate, ai fini di un efficace raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel delicato settore di cui trattasi.

In linea generale, tra i più rilevanti compiti assegnati al RPCT dalla legge n.190/ 2012 e dal d. lgs n.33//2013 si richiamano i seguenti:

- ⇒ predisposizione del Piano triennale;
- ⇒ segnalazione di “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza all’Organo di indirizzo e all’OIV;
- ⇒ indicazione agli uffici competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non hanno correttamente attuato le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- ⇒ vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
- ⇒ proposte di modifica del Piano qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art.1 co. 10 legge 190/2012)
- ⇒ redazione della relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPCT (art.1 co. 14 legge 190/2012), da trasmettere all’Organo di indirizzo dell’Amministrazione e all’Organismo indipendente di valutazione della performance e che deve essere poi pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.
- ⇒ funzioni di Responsabile della trasparenza (art.43 d.lgs n. 33/2013);
- ⇒ riesame relativo alle istanze di accesso civico generalizzato (art.5 co.7 d.lgs n.33/2013).

➤ **I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Il Ministero dell’Interno, com’è noto, consta di una organizzazione particolarmente

articolata, capillarmente diffusa sull'intero territorio nazionale ove sono presenti molteplici e differenziate strutture cui fanno capo specifiche competenze istituzionali.

Attesa, pertanto, la complessa struttura organizzativa dell'Amministrazione, il RPCT del Ministero dell'Interno si avvale della collaborazione di una fitta rete di Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuati dall'Amministrazione, sia a livello centrale che periferico.

I Referenti supportano il Responsabile nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e ss.mm.e ii. in materia di anticorruzione, nonché in materia di trasparenza e quindi nell'attività di monitoraggio degli adempimenti relativi ai prescritti obblighi di pubblicazione di dati e, infine, nell'attuazione della disciplina dell'accesso introdotta dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e successive modificazioni e integrazioni.

L'attuale rete dei Referenti si presenta numericamente molto significativa, in quanto, ad esempio, a livello centrale ciascuno dei 5 Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione ha provveduto a designare sia un proprio referente dipartimentale che un referente per ciascuna Direzione Centrale o Ufficio equivalente, per un totale di 39 Referenti.

Inoltre, ai Referenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione, si aggiungono i Referenti individuati dalle Prefetture, nonché dai presidi territoriali della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco che fanno capo ai rispettivi Dipartimenti.

Ai fini dei necessari, consueti aggiornamenti, anche in vista dell'adozione del presente Piano, è stato richiesto dall'Ufficio del Responsabile, con apposite circolari indirizzate ai predetti Uffici centrali e periferici, di indicare i nominativi dei rispettivi Referenti, con l'indicazione dei recapiti istituzionali, al fine di pubblicarli, aggiornati, insieme al presente Piano.

➤ **I dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.**

Non solo i referenti, ma tutte le singole componenti dell'Amministrazione sono, com'è noto, tenute a collaborare fattivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito delle attività ed iniziative volte alla prevenzione della corruzione e, più in generale, dei comportamenti non etici, in un processo volto al progressivo e costante miglioramento dell'Amministrazione sotto tale aspetto.

È di tutta evidenza, infatti, in tale ambito, l'importanza del qualificato apporto dei dirigenti che, sulla base della loro approfondita conoscenza dei rispettivi, specifici contesti lavorativi, possono consentire al Responsabile, attraverso le proprie considerazioni o

osservazioni di calibrare, modificare, o se del caso integrare, all'atto della redazione del PTPCT, le strategie anticorruzione e le connesse misure di prevenzione già previste, ovvero di individuarne di nuove.

➤ **L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).**

L' Organismo indipendente di valutazione della performance, operante nell'ambito del Ministero, riveste rilevanza specifica nell'ambito delle strategie volte al contrasto della corruzione offrendo un qualificato supporto metodologico al RPCT per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Inoltre, favorisce l'osmosi metodologica tra il ciclo di gestione della performance, e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA. COLLEGAMENTO CON IL DOCUMENTO RELATIVO ALLA PERFORMANCE.

Il rispetto della legalità e il contrasto a ogni forma di corruzione nella sua più ampia accezione riveste fondamentale importanza per l'Amministrazione dell'Interno.

Nell'atto di indirizzo politico-istituzionale, annualmente adottato dall'Organo di indirizzo politico, nell'ambito delle priorità e delle connesse linee strategiche viene infatti evidenziata la necessità di *“realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei Piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione”*.

Di qui la necessità di perseguire una doppia linea di azione basata sui seguenti interventi cui corrispondono gli obiettivi strategici e operativi declinati nell'ambito del Piano della performance, attesa la necessaria integrazione tra i due strumenti pianificatori in materia di anticorruzione:

- 1) Implementazione delle misure volte a dare attuazione ai principi di legalità, integrità e trasparenza, nel quadro delle più recenti normative;
- 2) Potenziamento del sistema di prevenzione amministrativa della corruzione e relativa gestione degli strumenti e dei presidi previsti dalla vigente normativa.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il Ministero dell'Interno costituisce una delle Amministrazioni più complesse sotto il profilo strutturale e organizzativo.

A livello centrale è composto da:

⇒ gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro: Gabinetto, Ufficio Affari Legislativi e

Relazioni Parlamentari, Ufficio Stampa e Comunicazione, Segreteria del Ministro, Segreterie dei Viceministri, Segreterie dei Sottosegretari, la cui regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 21 marzo 1992 n.98.

- ⇒ Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) (art.14 legge n.150/2009) che si avvale per il suo funzionamento della Struttura Tecnica Permanente di Supporto per la Misurazione della Performance.
- ⇒ 5 Dipartimenti e, precisamente, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie.

Ciascun Dipartimento, a propria volta, è articolato in Direzioni Centrali e Uffici di pari livello.

Le funzioni e l'organizzazione dei suddetti Dipartimenti sono state, di recente, ridefinite dal D.P.C.M. 11 giugno 2019 n.78 “ *Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno*” che ha abrogato il precedente regolamento n.398/2001 e dai conseguenti decreti ministeriali relativi *all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione*”.¹

A livello territoriale, il Ministero si avvale di una articolata struttura organizzativa composta da:

- n.103 Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. In particolare, il Prefetto del capoluogo di Regione è anche Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.
- n.2 Commissariati del Governo nelle Province autonome di Trento e Bolzano, cui è affidato il coordinamento delle attività statali sul territorio.
- Nella Regione a statuto speciale della Valle d'Aosta, ove non è previsto alcun organismo decentrato, è il Presidente della Regione a svolgere tutte le funzioni prefettizie.
- n.103 Questure, quali articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, cui si aggiungono gli altri Uffici periferici della Polizia di Stato quali quelli della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria, della Polizia di Frontiera, della Polizia

¹ A seguito della suddetta, complessiva riorganizzazione degli Uffici dell'Amministrazione, si è, pertanto, provveduto a effettuare gli opportuni aggiornamenti al sistema di gestione dei rischi corruttivi, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021.

Postale e delle Comunicazioni, i Centri di formazione e Addestramento ecc..).

- n.1 Direzione interregionale (Veneto e Trentino – Alto Adige) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, n.18 Direzioni regionali e n.105 Comandi provinciali del CNVVF oltre ad altre strutture periferiche.
- Per quanto concerne la Valle d'Aosta, le funzioni sono affidate, dalla Regione autonoma, al Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.

LA MISSIONE ISTITUZIONALE.

L'azione del Ministero dell'Interno è fondamentalmente orientata all'espletamento di un complesso di funzioni che, alla luce del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni e integrazioni, afferiscono ai seguenti settori di competenza:

- ⇒ amministrazione generale e supporto ai compiti di rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio;
- ⇒ attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- ⇒ coordinamento tecnico operativo delle Forze di Polizia, direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- ⇒ tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti l'immigrazione, l'asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose;
- ⇒ difesa civile, soccorso pubblico e prevenzione dai rischi;
- ⇒ garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento e attività di collaborazione con gli enti locali
- ⇒ finanza locale;
- ⇒ servizi elettorali;
- ⇒ vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe.

Per far fronte alla complessa macchina amministrativa, presta servizio, all'interno dell'Amministrazione, personale appartenente a differenti carriere (carriera Prefettizia, personale appartenente alla Polizia di Stato, personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dirigenti dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonché personale del comparto Ministeri).

Ad eccezione del personale del comparto Ministeri e dei dirigenti dell'area funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno, le restanti tre categorie di dipendenti (carriera Prefettizia, personale della Polizia di Stato, personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) si contraddistinguono per la specificità delle singole carriere, trattandosi di personale disciplinato in regime di diritto pubblico, con autonome disposizioni ordinamentali (art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n.165).

IL PROCESSO DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il processo di gestione del rischio corruttivo è elaborato e attuato tenendo presente le sue finalità principali che sono quelle di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il processo di analisi e gestione del rischio corruttivo non può prescindere dalla valutazione del contesto in cui l'Amministrazione opera ed è quindi volto anche ad evidenziare come l'ambiente esterno con il quale l'Amministrazione interagisce può, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dei pubblici uffici.

Al riguardo, come noto, l'Amministrazione si caratterizza per la sua articolazione particolarmente complessa, attesa la presenza di strutture centrali con sede nella Capitale unitamente a strutture periferiche capillarmente diffuse sull'intero territorio nazionale, nonché in ragione dell'ampiezza delle funzioni espletate, che riguardano l'intero territorio nazionale.

A fronte di ciò il Ministero dell'Interno si interrelaziona costantemente, nei diversi settori di competenza, con organismi istituzionali operanti sia in ambito europeo che internazionale.

Per quanto attiene, invece, più propriamente all'ambito nazionale, l'Amministrazione è quotidianamente chiamata ad operare in stretta sinergia anche con il mondo delle autonomie locali, nonché con i diversi enti ed organismi pubblici e privati di settore.

In ragione della molteplicità e complessità delle aree di intervento, il Ministero dell'Interno viene, altresì, costantemente ad interfacciarsi con una comunità estremamente complessa e variegata di *stakeholders*.

Con riferimento alle principali macroattività, che sostanzialmente pertengono alle principali funzioni svolte dall'Amministrazione (quali, in sintesi: interventi, servizi e supporto sul territorio; contrasto al crimine e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile; garanzia dei diritti e interventi per la coesione sociale, gestione flussi migratori, rapporti con le confessioni religiose e amministrazione FEC) i più significativi stakeholders dell'Amministrazione sono individuarsi:

- *a livello Istituzionale: la Presidenza della Repubblica, la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, la Magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, il Ministero*

- dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali;*
- *a livello di società civile: le Associazioni di categoria, i cittadini italiani e stranieri, gli Enti gestori di pubblici servizi, le Aziende.*


A fronte di quanto precede e sulla base del contesto interno dell'Amministrazione (organizzazione, competenze e personale impiegato) viene elaborato il processo di gestione del rischio corruttivo le cui fasi, in conformità alle indicazioni dell'ANAC, possono essere riassunte secondo lo schema che segue:

IL PROCESSO DI ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il processo di gestione del rischio corruttivo è elaborato e deve essere attuato tenendo presente le sue finalità principali che sono quelle di favorire, attraverso misure organizzative sostenibili il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il processo di analisi e gestione del rischio corruttivo, si sviluppa quindi secondo una logica sequenziale e ciclica e si basa sul principio guida del "miglioramento progressivo e continuo" elaborato da ANAC, le cui fasi, secondo le più volte citate indicazioni metodologiche illustrate dalla stessa Autorità nell'Allegato 1, possono essere riassunte

secondo lo schema che segue:



MISURE ANTICORRUZIONE

A fronte di quanto precede, sulla base delle priorità dei rischi si procede alla definizione delle iniziative e azioni preventive e/o correttive ritenute più opportune (processo del cd. *risk treatment*).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede in proposito l’applicazione di mirate misure (generalì, cioè trasversali a tutta l’organizzazione e specifiche che impattano invece, solo, ad esempio, su processi ritenuti maggiormente a rischio).

La stessa ANAC ha enucleato alcune misure considerate indispensabili ai fini della redazione del Piano, in quanto principali strumenti di prevenzione della corruzione.

Ciò posto, tra le misure più idonee a prevenire rischi corruttivi, sono state, nel Piano Triennale, individuate prioritariamente le seguenti:

Il Codice di comportamento

Il Codice, strumento fondamentale nella lotta alla corruzione, intesa sempre nella più estesa accezione di “*maladministration*”, persegue l’obiettivo di prevenzione dei comportamenti non etici, tracciando i doveri minimi di diligenza, imparzialità e buona condotta che ogni dipendente è tenuto ad osservare nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’Amministrazione, ha adottato, con decreto del Ministro in data 8 agosto 2016, il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno, che completa e specifica le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 (c.d. “Codice generale”). Il Codice è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” *Disposizioni generali*” – “*Atti generali*”.

Gli obblighi di condotta, dettagliatamente descritti dal Codice di comportamento, si estendono anche ai dipendenti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, o comunque vincolati da un rapporto di servizio con l’Amministrazione civile dell’Interno; ai collaboratori e consulenti dell’Amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo conferito; ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.

La violazione delle norme di comportamento in esso contenute integra un comportamento contrario ai doveri di ufficio che incide anche sulla misurazione e valutazione della *performance* del dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare, regolata da specifiche disposizioni a seconda dell’ordinamento cui appartiene il dipendente stesso (carriera

prefettizia, personale civile contrattualizzato, polizia di Stato, vigili del fuoco).

Attesa la rilevanza del Codice e delle puntuali prescrizioni in esso contenute, tutti gli Uffici centrali e periferici sono tenuti a promuovere la piena conoscenza del medesimo da parte di tutto il personale dipendente, assicurandone, come consueto, la più ampia e capillare diffusione.

Al tempo stesso, occorrerà, parimenti, continuare a vigilare costantemente sulla sua esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel predetto Codice, segnalando prontamente, anche a questo Responsabile, eventuali violazioni delle disposizioni stesse.

Rotazione del personale

La rotazione del personale costituisce, com'è noto, una misura organizzativa di prevenzione della corruzione di estremo rilievo, in quanto tende ad evitare che possano crearsi particolari relazioni tra amministrazioni e utenti tali da consentire, anche potenzialmente, il verificarsi di fenomeni corruttivi, intesi, questi ultimi, in senso ampio. La suddetta misura interviene, pertanto, sulla possibilità che un dipendente pubblico si occupi, per un lungo lasso di tempo, dello stesso tipo di attività interagendo sempre con i medesimi utenti con la conseguenza di poter subire pressioni esterne o instaurare rapporti eventualmente in grado di attivare dinamiche inadeguate ed improprie.

Le fonti legislative della rotazione, quale strumento generale di prevenzione dei rischi di corruzione, sono costituite dall'art.1, co.4, lett. e), co.5, lett. b), co.10, lett.b) della legge 6 novembre 2012, n.190 e dall'art.16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs.n.165/2001 e dalle specifiche norme di settore (cfr., per la carriera prefettizia, d.lgs. n. 139/2000).

La suddetta misura, tuttavia, come sottolineato dall'ANAC è, altresì, correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali.

Pertanto, in continuità con le prescrizioni contenute nei precedenti Piani triennali, si evidenzia come il ricorso alla misura della rotazione debba essere programmato in modo da risultare adattabile alla concreta condizione organizzativa degli uffici nel rispetto dei principi costituzionali e normativi che regolano la materia e deve essere, altresì, attuato in modo da non comportare rallentamenti, ovvero nocimenti alla efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.

Dall'esito del monitoraggio effettuato si è rilevato come detta misura sia stata considerata e valutata dai competenti Uffici dall'Amministrazione, soprattutto nell'ambito di quegli specifici settori a maggior rischio di corruzione, seppur con le limitazioni insite alla

generale situazione di carenza di organico in cui versa l'Amministrazione.

Laddove, infatti, si siano riscontrate maggiori difficoltà è stata prevista l'adozione di una rotazione cd." funzionale", ovvero la modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati a dirigenti del medesimo ufficio, in modo da conseguire una alternanza periodica dei responsabili dei procedimenti.

Altra misura di peculiare rilievo, è la c.d. "*rotazione straordinaria*" di cui all' art.16, comma 1, lett. l – quater, del d.lgs. n.165/2001 - che prevede la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

Diversamente dalla precedente misura, dunque, di natura preventiva, la misura della rotazione straordinaria si attua a seguito del verificarsi di un evento sussumibile nel novero dei fenomeni corruttivi.

Dalla disposizione citata si desume l'obbligo per l'Amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva ad altro servizio.

Patti di integrità

Nell'ambito della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, i processi di acquisto gestiti dalle stazioni appaltanti pubbliche vengono considerate "per definizione" aree a rischio atteso l'infittirsi di una rete di rapporti con una moltitudine di operatori economici attratti dalla possibilità di acquisire pubbliche commesse – dalle più modeste in termini di valore economico sino ai grandi interventi infrastrutturali di carattere strategico – in grado potenzialmente di aumentare l'esposizione al rischio di tentativi di illecite interferenze nel corretto e trasparente andamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori.

La necessità di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore dei pubblici appalti – anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose – ha, così, portato allo sviluppo e alla diffusione di strumenti di carattere pattizio quali i protocolli di legalità/Patti d'Integrità che nel corso degli ultimi anni hanno consentito di elevare la cornice di sicurezza nel comparto.

La possibilità di utilizzare tali strumenti è insita, come noto, nel dettato dell'art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che recita «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*».

Come più volte precisato anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, i patti di integrità

e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.

La richiamata disposizione di cui all'art.1, comma 17, della legge n.190/2012 è stata di recente rafforzata dall'art.3, comma 7 del decreto-legge 16/7/2020 n.76, convertito dalla legge 11/9/2020 n. 120, cd. "decreto semplificazioni", che ha introdotto l'articolo 83- *bis* al decreto legislativo n. 159/2011 legittimando la stipula di "*protocolli di legalità*" tra il Ministero dell'Interno e le imprese di rilevanza strategica, nonché con le associazioni maggiormente rappresentative e disponendo l'obbligo per le Stazioni appaltanti di prevedere nei bandi e lettere di invio che il mancato rispetto dei predetti protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalle gare o di risoluzione del contratto.

La norma, che si aggiunge a quella dell'art.1, comma 17 della legge n.190/2012, rappresenta, quindi, una ulteriore misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nell'ambito del delicato settore dei contratti pubblici.

Ciò premesso, fermo restando quanto previsto dal predetto art.3, comma 7 del decreto legge n.76/2020, per quanto attiene al disposto della normativa anticorruzione, è ben noto che questa Amministrazione già da tempo si è dotata di un proprio "*Patto di Integrità*", valido per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici sia sopra soglia che sotto soglia comunitaria, volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati anche da parte di tutti gli operatori economici per i quali l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario per poter partecipare alle singole procedure contrattuali.

Pertanto, come indicato anche nel precedente Piano Triennale, il "*Patto d'integrità*" di cui trattasi dovrà continuare ad essere inserito da tutti gli Uffici, sia centrali che periferici dell'Amministrazione, che svolgono attività negoziale, nella documentazione afferente ad ogni procedura contrattuale e dovrà essere restituito, sottoscritto per accettazione, da parte di ciascun partecipante.

Il sistema di Whistleblowing

Tra gli strumenti che vengono in rilievo ai fini della prevenzione, in termini di emersione di possibili illeciti, figura il sistema di Whistleblowing che si sostanzia nell'apprestamento

di una particolare tutela per il pubblico dipendente (c.d. *Whistleblower*) che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero segnala all'ANAC o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, impedendo che il medesimo possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o, comunque, discriminato per ragioni connesse alla denuncia o alla segnalazione.

La denuncia di che trattasi può riguardare non solo comportamenti costituenti fattispecie tipiche di illecito, ma anche a condotte e/o accadimenti ritenuti – più in generale - non etici.

La suddetta misura era stata, in un primo tempo, introdotta dall'art.1, comma 51, della legge 190/2012 nell'art.54-bis del d.lgs n.165/ 2001. Tale norma è stata successivamente sostituita dall'art.1 della legge n.179/ 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante che può essere, quindi, anche un soggetto esterno all'Amministrazione, è stata, come noto, predisposta una apposita procedura informatica dotata dei necessari accorgimenti tecnici atti ad assicurare la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente con la protezione dei dati identificativi, in caso di effettuazione della segnalazione.

Una ulteriore procedura è stata specificamente prevista e predisposta per consentire l'invio al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione di eventuali segnalazioni da parte di soggetti esterni.

Per queste ultime segnalazioni è stata prevista la compilazione di un apposito modello reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione da trasmettere al Responsabile tramite posta raccomandata.

Dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità.

Tra le diverse misure volte a prevenire possibili conflitti d'interesse e garantire, quindi, l'imparzialità nell'espletamento delle pubbliche funzioni, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, che reca norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come emendato dal d.lgs n.97/2016, pone una serie di disposizioni da osservare da parte delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni, all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrative di vertice.

Pertanto, nell'ambito delle strategie volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni

corruttivi, sempre intesi nella più ampia accezione di “*maladministration*”, un ruolo fondamentale riveste l’attuale regolamentazione dell’accesso, nonché della permanenza negli incarichi dirigenziali e, più in generale, negli incarichi pubblici amministrativi.

Più specificamente, il vigente regime giuridico in materia, si pone teleologicamente il fine di evitare che possano essere chiamati a ricoprire, ovvero a mantenere incarichi pubblici amministrativi e dirigenziali, persone che versino in situazioni tali da non consentire l’esercizio e lo svolgimento delle pubbliche funzioni in conformità ai principi costituzionali di imparzialità e di esclusivo servizio della Nazione.

Si tratta, quindi, di una misura volta a garantire l’imparzialità dei pubblici funzionari, chiamati al dovere di adempiere le funzioni pubbliche loro conferite “*con disciplina ed onore*” (art.54 Cost.) al riparo da eventuali forme di condizionamenti impropri.

In particolare, il regime delle inconferibilità attiene ad una preclusione, permanente o temporanea, nell’attribuire un incarico ad una determinata persona.

L’incompatibilità mira, invece, sostanzialmente a impedire situazioni di conflitto d’interesse che potrebbero verificarsi nel caso in cui un soggetto, titolare di un pubblico ufficio, venisse contestualmente a ricoprire incarichi presso soggetti privati nei confronti dei quali - sempre per il proprio ufficio - svolge compiti di regolamentazione o finanziamento così da mettere a rischio quell’obbligo di imparzialità, di rilevanza costituzionale, che deve sempre caratterizzare lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sono state adottate apposite Linee guida da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, in attuazione della normativa di che trattasi, ed in continuità con quanto attualmente praticato, gli Uffici che conferiscono gli incarichi provvederanno ad accertare, all’atto del conferimento dell’incarico e, annualmente, nel corso dello svolgimento dell’incarico, la presentazione – da parte dell’interessato - dell’apposita dichiarazione circa l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del citato decreto legislativo n.39/2013.

La formazione

La formazione riveste un’importanza fondamentale nell’ambito dell’attività volta alla prevenzione amministrativa della corruzione. È la stessa legge che individua nella formazione uno dei più efficienti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione e ai fenomeni di *maladministration* genericamente intesi e costituisce, peraltro, una misura particolarmente raccomandata a livello internazionale.

È necessario quindi che l’attività formativa in materia di etica, integrità e alle altre

tematiche afferenti al rischio di eventi corruttivi assuma un ruolo sempre più centrale, con il suo sistematico inserimento nelle diverse programmazioni del fabbisogno formativo, da rivolgere a tutte le categorie di personale di cui si compone il Ministero, sia come approfondimento per chi è già in servizio, sia come prima formazione per le nuove assegnazioni.

L'Amministrazione, pertanto, sia a livello centrale che periferico è tenuta a proseguire l'attività volta a promuovere, programmare e porre in essere idonee attività formative, con le modalità ritenute più consone, anche in relazione al periodo pandemico in atto, volte a sensibilizzare le strutture sui temi della legalità e dell'etica e sulla necessità di una rigorosa attuazione delle misure di prevenzione, al fine di favorire un omogeneo ed efficace supporto conoscitivo, utile ad elevare il livello di attenzione anche in merito alla necessità di una condivisa elaborazione di azioni e misure idonee a ridurre il rischio corruttivo.

Vigilanza sugli enti

L'attività di vigilanza sull'adozione, da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché degli enti pubblici economici, delle misure volte alla prevenzione amministrativa della corruzione e di trasparenza, assume un ruolo di peculiare rilevanza nell'ambito del sistema di prevenzione e lotta ai fenomeni corruttivi.

In merito, si richiama la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito specifiche indicazioni per quanto attiene alla concreta e puntuale applicazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza e, più in generale, di prevenzione amministrativa della corruzione facenti normativamente loro capo.

Pertanto, gli Uffici centrali, quali il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e gli Uffici periferici che esercitano siffatta attività di vigilanza, dovranno continuare ad assicurare e a garantire che gli Enti in questione provvedano a curare gli adempimenti di legge in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza.

Divieti post- employment (*pantouflage – revolving doors*)

L'introduzione del cd. *Pantouflage* o di *revolving doors* nel nostro ordinamento giuridico è avvenuta con la legge n.190/2012 espressamente finalizzata ad attuare l'art. 6 della [Convenzione della Nazioni Unite contro la Corruzione](#) adottata dall'[Assemblea Generale dell'Onu](#) ad ottobre 2003.

Il divieto di *pantouflage* ovvero di “incompatibilità successiva” è, come noto, individuato nel comma 16-ter, inserito dalla predetta legge n.190/2012 nell’art.53 del d.lgs. n.165/2001, in cui si dispone che:

- i pubblici dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una delle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo d.lgs. n. 165/01 (art. 1, comma 2) non possono, per i tre anni successivi al termine del rapporto di lavoro pubblico, prestare attività lavorativa o professionale per quei soggetti privati destinatari dei medesimi poteri esercitati per conto dell'amministrazione;
- i contratti e gli incarichi perfezionati in violazione della disposizione sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, oltre a dover restituire le somme versate in esecuzione di tali accordi.

L’istituto mira ad impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.

Al tempo stesso, il divieto è volto a ridurre il rischio che gli stessi soggetti privati possano, a propria volta, esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali dei dipendenti, prospettando loro l’opportunità di una assunzione ovvero di ricevere incarichi una volta cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio. Sotto il profilo soggettivo l’Autorità Nazionale Anticorruzione nella delibera n.1064 del 13 novembre 2019 aveva specificato che ai fini dell’applicazione del divieto, nel novero dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, erano ricompresi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo.

Il divieto del “*pantouflage*” viene espressamente richiamato anche nella misura del “*Patto di integrità*” adottato dall’Amministrazione, ove viene, in particolare, specificato che a seguito dell’accertata violazione del suddetto divieto “verrà disposta l’immediata esclusione dell’Impresa dalla partecipazione alla procedura d’affidamento” (art.2 Obblighi dell’impresa).

Con sentenza del 29 ottobre 2019, n. 7411, il Consiglio di Stato, ha individuato, nell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Organo competente in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di *pantouflage* previste dall’articolo 53 comma 16-ter del d.lgs.n. 165/2001, attribuendo alla medesima Autorità i previsti poteri sanzionatori.

Ulteriori misure e presidi

Come nei precedenti Piani, anche per il triennio 2021 - 2023, si indicano le seguenti ulteriori misure e presidi volti alla prevenzione amministrativa dei fenomeni corruttivi intesi anche quale “*maladministration*”, già individuate nel precedente Piano e confermate, quanto alla loro idoneità, dagli esiti dei monitoraggi effettuati nel corso del 2020:

a) Formazione di commissioni, assegnazioni agli Uffici: art. 35 – bis del d.gs. n.165/2001.

L’art. 35 – bis del d.lgs. n.165/2001 introdotto dalla legge n.190/2012 contiene previsioni per prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

In particolare, il Legislatore preclude, come noto, ai dipendenti che siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione), anche con sentenza non passata in giudicato, di:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

Sull’applicazione della disposizione in argomento non sussiste alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte della P.A. Essa deve essere costantemente e continuativamente attuata.

b) Segregazione delle funzioni. Compartecipazione del personale dipendente

Resta ferma, come nei precedenti Piani, la prospettata esigenza di favorire la c.d. segregazione delle funzioni attraverso l’adozione di specifiche misure organizzative che comportino il frazionamento delle diverse attività funzionali, mediante l’attribuzione delle medesime a dipendenti diversi.

Nella stessa ottica, risulta parimenti opportuno prevedere modalità operative tali da consentire una più ampia partecipazione del personale dipendente alle diverse attività funzionali dell’Ufficio di cui fanno parte.

L’attuazione della misura sarà, come consueto, oggetto di verifica in sede di monitoraggio.

c) Condivisione delle attività e dell’istruttoria dei procedimenti

Come indicato anche nel precedente Piano, al fine di impedire o limitare possibili concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto, per quelle attività ed istruttorie che si presentino particolarmente delicate, occorrerà continuare a promuovere e favorire

meccanismi di condivisione delle diverse fasi procedimentali attraverso, ad esempio, l'affiancamento al funzionario responsabile dell'istruttoria di altro funzionario in modo che, pur restando ferma l'unitarietà della responsabilità del procedimento per quanto concerne l'interlocuzione esterna, più soggetti possano condividere la valutazione degli elementi considerati essenziali ai fini della decisione finale.

Anche l'attuazione della suddetta misura sarà oggetto di verifica in sede di monitoraggio.

d) Rafforzamento delle attività di presidio e di controllo dei processi interni.

Una efficace azione di vigilanza e controllo è certamente, oltremodo utile a garantire una sempre maggiore e più approfondita conoscenza delle possibili criticità, o irregolarità rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e a rafforzare, nel contempo, le necessarie interrelazioni tra le diverse articolazioni ministeriali e l'Ufficio del Responsabile con la formulazione di proposte sulle iniziative da porre in essere per il superamento delle eventuali difficoltà riscontrate, anche ai fini dell'implementazione del Piano Triennale.

In questa prospettiva, occorrerà quindi assicurare la prosecuzione di una incisiva e costante vigilanza da parte dei dirigenti sul corretto e puntuale svolgimento dell'attività amministrativa propria degli Uffici cui sono preposti e sulla regolarità dei procedimenti amministrativi per quanto attiene, soprattutto, alle attività e ai servizi più esposti a rischi corruttivi e che quindi possono manifestare una maggiore criticità nell'espletamento dell'attività stessa.

SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

Nell'ambito del delineato quadro, acquista rilievo fondamentale, a fini di prevenzione della corruzione, la trasparenza dei dati, documenti e informazioni sull'attività del Ministero, sia attraverso il sito istituzionale "Amministrazione trasparente", sia, come noto, attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA).

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.33/2013, come modificato dal decreto legislativo n.97/2016 hanno determinato un'accezione particolarmente ampia dell'istituto della trasparenza intesa come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Pertanto, il legislatore assegna alla misura della trasparenza un ruolo di fondamentale importanza, assumendo quest'ultima, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. Alla luce di quanto precede, l'Amministrazione, con una attività di progressivo e costante miglioramento, ha

provveduto a realizzare il proprio sistema dedicato alla trasparenza, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e alle Linee guida adottate dall'ANAC.

In tale contesto, particolarmente utile è risultato l'apporto fornito dalla fitta rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anche al fine di assicurare una uniforme ed omogenea alimentazione delle sezioni presenti nel sito "Amministrazione Trasparente" delle diverse articolazioni del Ministero.

Il sito Amministrazione Trasparente.

Per quanto concerne l'organizzazione del sito "Amministrazione Trasparente", considerata la complessità organizzativa dei diversi Dipartimenti e delle Prefetture, di cui si è dovuto necessariamente tener conto, si è provveduto a realizzare un "sito" unico di "Amministrazione Trasparente" per il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, per il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e per il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con una gestione unitaria che fa capo, sotto il profilo informatico, all'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero.

I restanti due Dipartimenti e, esattamente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, attesa la specificità dei loro compiti, si sono dotati, ciascuno, in completa autonomia sotto il profilo informatico, di una propria sezione di "Amministrazione Trasparente", fermo restando il ruolo di coordinamento e di monitoraggio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In tale ambito, in conformità alle indicazioni normative e alle Linee guida dell'ANAC, sono stati individuati, nell'ambito di ciascun Dipartimento, gli Uffici responsabili della pubblicazione dei dati.

Per quanto attiene agli Uffici periferici, e segnatamente alle Prefetture, queste ultime, come consueto, provvedono in modo autonomo all'obbligo dell'aggiornamento periodico dei dati/informazioni e alla relativa pubblicazione nelle rispettive sezioni di Amministrazione Trasparente, attraverso la figura dei referenti designati. Questi ultimi sono individuati anche quali responsabili per l'elaborazione, trasmissione e pubblicazione degli obblighi di contenuto, fatta salva, comunque, la diversa organizzazione del lavoro che le Prefetture, nell'ambito della propria autonomia possono darsi.

Obiettivi strategici ed operativi. Vigilanza

La materia della trasparenza, quale misura volta a prevenire la corruzione e a promuovere l'integrità e la cultura della legalità nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione, assume, come sopra detto, il valore di imprescindibile presupposto per la realizzazione di una buona amministrazione.

Considerato l'obiettivo operativo assegnato per la Trasparenza relativo alla *“prosecuzione della promozione di idonee e adeguate iniziative volte ad assicurare proposte di miglioramento organizzativo e tecnologico”* nel corso dell'anno continueranno le consuete attività di verifica in merito all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, attraverso i costanti monitoraggi richiesti dal RPCT e i puntuali accertamenti disposti dall'ANAC nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa assegnate.

Sono state, quindi, realizzate e diramate le linee operative per l'implementazione dei dati e documenti delle sottosezioni analizzate anche alla luce delle riflessioni effettuate sui possibili miglioramenti da apportare *con particolare riferimento alla completezza, all'aggiornamento e alla omogeneità dei dati oggetto di pubblicazione.*

Sempre nel quadro dell'attività di impulso e coordinamento svolta dal Responsabile, con apposita circolare, inviata agli Uffici Centrali e periferici, è stata, in via generale, evidenziata la necessità di effettuare, con l'ausilio dei referenti, un'attenta verifica della completezza dei contenuti delle sezioni relative ai siti competenza - ivi compresa la puntuale gestione temporale del dato - la cui corretta tenuta è, come noto, demandata ai soggetti responsabili della elaborazione e trasmissione dei dati, intesi sia quali uffici competenti alla individuazione e/o elaborazione del dato, sia quali uffici cui spetta la pubblicazione degli stessi.

Con la medesima circolare, è stata richiamata l'attenzione degli Uffici sul documento, predisposto dall'Ufficio del Responsabile denominato *“Guida all'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni del Ministero dell'Interno”* con cui sono state fornite utili indicazioni a supporto di tutto il personale dell'Amministrazione coinvolto nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

I Flussi per la pubblicazione dei dati

Ai sensi del disposto della art.10 del dl.gs n.33/2013, come modificato dal dl.gs n.97/2016, nelle allegate tabelle, per quanto riguarda gli Uffici Centrali, si è provveduto, in particolare a:

- individuare gli obblighi di trasparenza sull'organizzazione e sull'attività del Ministero previsti dal dl.gs n.33/2013;

- identificare gli uffici responsabili dell'elaborazione della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
- definire le tempistiche per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati.

Al RPCT è assegnato, come più volte sottolineato, un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.

I dirigenti responsabili degli Uffici dell'amministrazione assicurano, quindi, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Gli uffici cui compete l'elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati individuati nelle Tabelle e, in tanti casi, essi coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la pubblicazione.

Per quanto, concerne, invece, le Prefetture, queste ultime hanno, come noto, nominato - quali responsabili - i Referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza individuati dai Prefetti in sede.

L'attuale sistema, sotto il profilo operativo, prevede che il responsabile dell'ufficio tenuto all'obbligo di pubblicazione, acceda al sito internet, individui la sezione interessata e proceda con la compilazione di una maschera d'inserimento per la pubblicazione che avviene dopo il controllo sull'accessibilità.

Il controllo sull'accessibilità dei dati viene assicurato a livello centrale dall'Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero, fatta esclusione per i Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che, come le Prefetture, provvedono attraverso le proprie strutture informatiche.

La sezione "Trasparenza" del Ministero dell'Interno anche nello scorso anno ha continuato a riscuotere grande attenzione da parte dell'utenza.

Monitoraggio

Spetta al RPCT il compito di svolgere una costante attività di controllo sulla corretta attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza e quindi sull'adempimento- da parte dell'Amministrazione - degli specifici obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa anche al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

L'attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione viene, generalmente, svolta attraverso un'azione di monitoraggio su base periodica, di norma semestrale, che può essere indirizzata ad una o più sottosezioni che vengono esaminate su

un campione di siti, nonché a seguito di richieste di accesso civico cd. semplice, formulate ai sensi dell'art.5 comma 1 del d.lgs. n.33/2013.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

La normativa di riferimento è contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Per quanto attiene al trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, resta confermato il principio che il trattamento di cui trattasi è consentito, unicamente, da una norma di legge ovvero, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr.delibera ANAC n.1064/2019

Più in generale, circa le cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali, occorre, comunque, fare sempre riferimento alle indicazioni fornite in merito dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di questo Ministero può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- Indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it
- Indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it

Accesso civico

L'istituto dell'accesso civico cd. semplice è disciplinato dall' art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 ed è rivolto ad assicurare il diritto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito web istituzionale.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”.

Accesso civico generalizzato

Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda, come noto, la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n.33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

A seguito dell'introduzione nell'ordinamento del predetto istituto dell'accesso civico generalizzato - FOIA, previsto dall'art. 5, c.2 del d.lgs. n.33/2013, che si configura come uno strumento generale di partecipazione dei cittadini all'attività delle amministrazioni il sistema della trasparenza è stato profondamente innovato. Tale tipologia di accesso costituisce una competenza "trasversale", che interessa la totalità delle articolazioni di questa Amministrazione, sia a livello centrale che territoriale.

Fin dal momento dell'introduzione della riforma nell'ordinamento giuridico, questo Ministero ha profuso il massimo impegno per corrispondere alle numerose richieste dei cittadini e, attraverso le circolari esplicative, dirette agli Uffici centrali e territoriali, sono stati approfonditi i vari aspetti connessi all'applicazione del nuovo istituto sotto il profilo giuridico – procedimentale, richiamando, altresì, l'attenzione sul rispetto dei termini di conclusione del procedimento di accesso, nonché sull'opportunità di adottare le necessarie misure organizzative, atte ad agevolare l'esercizio del diritto.

L'Ufficio del RPCT, conduce di norma rilevazioni trimestrali delle istanze pervenute alle strutture centrali e territoriali, nonché delle istanze di riesame, ai fini del monitoraggio definitivo annuale effettuato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

Dai monitoraggi effettuati negli anni, si è rilevato, inoltre, che l'impatto del FOIA su questa Amministrazione ha, nel complesso, interessato sia Uffici centrali, sia Prefetture, Uffici periferici Polizia di Stato e Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le materie più ricorrenti oggetto delle istanze sono state, in percentuale più alta, l'immigrazione (numero centri di accoglienza, localizzazione centri, affidamento gestione dei centri, trasferimenti di immigrati, costi dei trasferimenti, espulsioni, rimpatri, ecc.), oltre a altre tematiche quali: protocolli con Paesi terzi in materia di cooperazione delle Forze di Polizia; tecnologie adottate dalla Polizia di Stato; bandi di gara; osservatorio incidentalità stradale; controlli ambientali e attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, scioglimento degli enti locali.

Anche per l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato è stato predisposto un apposito modulo per l'invio della richiesta. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato ai competenti Uffici centrali o periferici dell'Amministrazione per via telematica (sia e-mail ordinaria che posta elettronica certificata – Pec), per posta ordinaria o con consegna a mano.

Nella sotto sezione "Accesso civico" della sezione Amministrazione trasparente del Ministero, affinché le istanze siano correttamente indirizzate agli Uffici, centrali o periferici, competenti per materia e detentori dei dati, informazioni e documenti oggetto di

accesso, sono stati forniti i relativi riferimenti di posta ordinaria ed elettronica. Per le richieste di riesame sono stati indicati quelli del RPCT.

Il link è il seguente:

interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/accesso-civico

CRONOPROGRAMMA

TABELLA I

N	Area d'intervento	Azione	Scadenza
1	PTPC	Aggiornamento della valutazione del rischio presso strutture centrali. Amministrazione con rivisitazione mappatura processi in linea con gli interventi di revisione degli assetti organizzativi e funzionali.	2021
2	PTPC	Monitoraggio misure	2021
3	PTPC	Monitoraggio adempimenti obblighi di pubblicità	2021

TABELLA II

N	Area d'intervento	Azione	Scadenza
1	PTPC	Prosecuzione valutazione del rischio presso le strutture centrali dell'Amministrazione.	2022
2	PTPC	Aggiornamento della valutazione del rischio presso le Prefetture – UTG con rivisitazione mappatura processi in linea con gli interventi di revisione organizzativa e funzionale.	2022
3	PTPC	Aggiornamento valutazione rischio presso Uffici Territoriali della Polizia di Stato e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.	2022
4	PTPC	Monitoraggio misure	2022
5	PTPC	Monitoraggio adempimenti obbligo di pubblicità su base periodica	2022

TABELLA III

N	Area d'intervento	Azione	Scadenza
1	PTPC	Prosecuzione valutazione del rischio presso le Prefetture – UTG.	2022
2	PTPC	Prosecuzione valutazione del rischio presso Uffici Territoriali della Polizia di Stato e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.	2022
3	PTPC	Monitoraggio misure.	2022
4	PTPC	Monitoraggio adempimenti obblighi pubblicità.	2022